

## **REGOLAMENTO DEL CAVV-CSV DI VENEZIA**

### **Art. 1 - Efficacia del Regolamento**

Il presente regolamento vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto del Cavv-Csv di Venezia.

### **Art. 2 - Iscrizione dei Soci**

L'iscrizione al Coordinamento avviene tramite domanda scritta e versamento della quota associativa deliberata dall'Organo di amministrazione. Con tale atto il socio assume tutti i diritti e i doveri previsti dallo Statuto e dal Regolamento sino al 31 dicembre dell'anno in riferimento.

L'iscrizione è aperta a tutte le Associazioni di Volontariato ed enti del Terzo Settore con le modalità ed i limiti previsti dall'art. 5 dello Statuto.

In particolare il numero degli Enti del Terzo del settore diversi dalle Organizzazioni di volontariato (OdV) non può essere superiore alla metà del numero di queste ultime.

Al fine di rispettare tale previsione l'ammissione delle Ets verrà deliberata secondo la seguente procedura: nel caso in cui il numero delle OdV non dovesse permettere l'iscrizione di una Ets, la relativa domanda rimarrà sospesa fino al momento in cui non verrà deliberata alternativamente o una nuova iscrizione di OdV o una esclusione di una Ets.

In tal caso si procederà all'iscrizione dell'Ets secondo un criterio temporale di richiesta.

### **Art. 3 - Diritti dei soci**

I soci hanno diritto:

- Al riconoscimento del valore etico dell'attività
- Alla tutela dei dati personali
- All'elettorato attivo e passivo
- Il provvedimento di esclusione è adottato dall'Organo di amministrazione e va motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa deliberazione. Contro tale provvedimento l'interessato può, nel termine di 30 (trenta) giorni, presentare ricorso all'Assemblea.

### **Art. 4 - Doveri dei soci**

- I soci non possono avvalersi dell'appartenenza al Coordinamento o a eventuali incarichi ricoperti nello stesso per fini diversi da quelli previsti dallo Statuto;

- Ogni decisione assunta dagli organi del coordinamento, nel rispetto dei principi di democrazia e competenza prevista dallo Statuto e dal Regolamento è vincolante e deve essere osservata dai soci;
- I soci sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ai soli fini associativi;
- Il trattamento dei dati sensibili di cui il coordinamento è in possesso, deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

#### **Art. 5 - Modalità di partecipazione alla vita associativa**

La regolare posizione degli aventi diritto al voto nell'Assemblea dei soci è accertata dagli uffici del Cavv-Csv di Venezia.

#### **Art. 6 - Adesione delle Associazioni**

Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato in un'unica soluzione. Per poter partecipare al voto è necessario essere in regola con il pagamento della quota secondo le indicazioni fornite dagli uffici del Cavv-Csv di Venezia al momento della convocazione dell'Assemblea.

La quota annuale è proposta dall'Organo di amministrazione e approvata dall'Assemblea ordinaria di bilancio.

#### **Art.7 - Principio di pubblicità e trasparenza**

I CSV rendono nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

L'offerta dei servizi e delle opportunità di collaborazione avviene attraverso la Carta dei Servizi, il sito web, materiale informativo dedicato, newsletter, momenti di presentazione. I documenti sociali sono disponibili sul sito web.

#### **Art. 8 – Assemblea dei soci**

- L'elezione degli organi di controllo e di governo avviene mediante scrutinio segreto;
- L'Assemblea e/o gli organi collegiali possono deliberare diversamente con il voto unanime dei presenti;
- Ogni avente diritto al voto potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari a 1/3 dei componenti effettivi da eleggere (1 su 3; 2 su 5; 3 su 7 e 4 su 9).

#### **Art. 9 - Organi**

- Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici del Coordinamento;
- L'espressione di volontà di ogni organo collegiale avviene, di norma, con voto palese.

#### **Art. 10 - L'Organo di amministrazione**

- Il Consiglio stabilisce il luogo dove si svolgerà l'Assemblea;
- La convocazione può essere fatta anche a mezzo posta elettronica (Email);
- La convocazione del Consiglio Direttivo deve pervenire ai Consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima;
- L'Organo di amministrazione-, almeno trenta giorni prima della scadenza del proprio mandato, stabilisce la data e le modalità di svolgimento dell'Assemblea elettiva e ne dà comunicazione ai soci.

#### **Art. 11 - Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo effettua, oltre a quanto previsto dallo Statuto del Cavv-Csv di Venezia, il controllo del conto consuntivo predisposto dal Tesoriere o dal Consulente approvato dal Consiglio, prima della presentazione in Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

Di ogni verifica è redatto un verbale da conservare tra gli atti del Collegio e ne fornisce copia all'Organo di amministrazione.

#### **Art. 12 - Cariche**

L'accettazione delle cariche da parte dei componenti del Consiglio e dell'Organo di Controllo deve risultare da appositi verbali dell'organo di cui sono componenti.

Tutte le cariche sociali, eccetto quanto previsto dallo Statuto per l'Organo di controllo, vengono svolte a titolo gratuito.

#### **Art. 13 - Data e indizione delle elezioni**

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

#### **Art. 14 - Elettorato attivo**

Ogni Associazione socia esercita il diritto di elettorato attivo direttamente tramite il legale rappresentante o tramite delega, come previsto dallo Statuto.

#### **Art. 15 - Elettorato passivo**

Ogni Associazione socia può proporre una sola candidatura all'elezione a componente di ciascuno degli organi previsti dallo Statuto.

La medesima candidatura può essere proposta per un solo organo.

La proposta di candidatura a componente del Consiglio o a componente dell'Organo di Controllo, deve essere formulata per iscritto e nel rispetto delle modalità fornite dalla Commissione Elettorale.

L'avvenuto rispetto del termine di cui sopra è attestato dalla ricevuta di presa consegna a mano o dalla ricevuta della PEC.

Il candidato, fatti salvi i casi di assenza giustificata, deve essere presente all'Assemblea elettiva e attestare per iscritto il proprio consenso alla candidatura.

Al fine di garantire una rappresentanza di tutta la Città Metropolitana, sarebbe opportuno che ogni area presentasse almeno una candidatura. Si auspica inoltre il rispetto della parità di genere.

Le aree sono così definite:

- Area di Venezia - Mestre
- Area del Miranese e Riviera del Brenta
- Area del Portogruarese
- Area del Basso Piave
- Area di Chioggia e Cavarzere

I consiglieri eletti sono tenuti a rappresentare in seno al Consiglio tutte le Associazioni di Volontariato della Città Metropolitana. La valutazione delle candidature è effettuata dalla Commissione Elettorale.

#### **Art. 16 - il Voto Ponderato**

L'attribuzione della maggioranza dei voti in ciascuna Assemblea è attribuita alle Organizzazioni di Volontariato (nel rispetto di quanto disposto dall'art. 61 c. 1 lett. F del D.Lgs. 117/17), in base al conteggio matematico del numero di queste ultime nel Libro soci.

#### **Art. 17 - Norme applicative della composizione degli Organi sociali**

- La composizione numerica degli organi sociali è stabilita dall'Assemblea.
- L'assegnazione dei seggi deve essere effettuata sulla base delle preferenze ottenute dal candidato.
- In ogni elezione, in caso di parità di voto, risulterà eletto il candidato più giovane di età.
- Nel caso in cui un candidato non accetti la carica o vi rinunci successivamente, sarà sostituito seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
- Qualora siano iniziate le procedure di rinnovo delle cariche sociali, le eventuali dimissioni sono considerate irrevocabili.

### **Art. 18 - Commissione Elettorale**

L'Assemblea precedente a quella elettiva provvede alla nomina della Commissione Elettorale, composta da 3 membri e 2 supplenti. L'Assemblea elettiva potrà provvedere ad eventuali surroghe.

Per far fronte a casi di urgenza e necessità l'Assemblea potrà rinnovare il mandato all'ultima Commissione Elettorale nominata.

Il Presidente viene designato tra i tre componenti alla prima riunione di insediamento.

La Commissione Elettorale è autonoma nel compiere quanto necessario per le elezioni e si avvarrà del contributo del Cavv-Csv di Venezia.

Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali.

La Commissione Elettorale deve:

- Accertare l'idoneità degli elettori;
- Raccogliere le deleghe dei soci;
- Accertare la regolarità delle candidature;
- Affiggere le liste elettorali nel luogo delle elezioni;
- Verificare, convalidare e distribuire le schede elettorali predisposte dall'ufficio del Cavv-Csv di Venezia;
- Vigilare sul regolare svolgimento delle operazioni di voto;
- Procedere allo spoglio delle schede;
- Decidere su ogni controversia sulle operazioni di voto;
- La commissione Elettorale pubblica i risultati elettivi sul sito internet del Cavv-Csv di Venezia.

Il Presidente della Commissione Elettorale convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica.

L'adunanza deve svolgersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.

### **Art. 18- Ricorso contro i risultati delle elezioni**

Il ricorso avverso al risultato delle elezioni può essere effettuato dai candidati entro sette giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi la proclamazione degli eletti, alla Commissione Elettorale che decide in via definitiva entro cinque giorni.

La presenza del ricorso interrompe la decorrenza di trenta giorni prevista dall'art. 18. Il termine incomincia a decorrere dalla scadenza dei cinque giorni sopra previsti.

Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini hanno diritto di accesso tutti i soci.

**Art. 19 - Norme finali**

Le norme del presente regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione.

*Approvato nell'Assemblea dei soci del 08/10/2022*